

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione dei progetti e lo stanziamento dei sussidi
per la costruzione degli acquedotti di Villa Bedretto, Bioggio, Piei
(Brione Verzasca), Fescoggia, Sassalto (Intragna), Dandrio (Malvaglia),
Melide-Carona-Carabbia, Migliaglia, Bonzaglio (Sessa), Fosano-Scesana
(Vira Gambarogno)

(del 23 giugno 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

L'azione promossa dallo Stato nel campo degli acquedotti continua a svilupparsi in condizioni particolarmente favorevoli ed il lavoro svolto in questo ramo dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) dal 1. gennaio 1946 al 31 dicembre 1952 può essere così riassunto :

<i>Acquedotti</i>	<i>Azione ordinaria</i>		<i>Azione straordinaria</i>	
	No.	Fr.	No.	Fr.
a) eseguiti nel periodo 1945-1951	37	1.118.023,23	16	707.793,07
b) liquidati nel 1952	3	37.997,25	3	436.438,90
c) in liquidaz. al 31.12.52	12	528.600,—	2	330.000,—
d) in esecuzione al 31.12.52	6	279.800,—	1	115.000,—
e) in preparazione	42		8	
	100		30	

Furono quindi eseguiti o sono in trattazione 130 acquedotti con un ritmo medio di 19 acquedotti all'anno.

Col presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporvi un nuovo gruppo di opere per l'approvazione e lo stanziamento del relativo sussidio.

Si tratta dei seguenti acquedotti :

1. Bedretto : acquedotto comunale della frazione di Villa
2. Bioggio : acquedotto comunale della zona alta del paese (Gaggio e Ronchi)
3. Brione Verzasca : acquedotto consortile della frazione di Piei
4. Fescoggia : acquedotto comunale
5. Intragna : acquedotto patriziale della località di Sassalto
6. Malvaglia : acquedotto consortile di Dandrio e dei monti sovrastanti
7. Melide-Carona-Carabbia : acquedotto intercomunale
8. Migliaglia : ampliamento dell'acquedotto comunale
9. Sessa : acquedotto consortile della frazione di Bonzaglio
10. Vira Gambarogno : acquedotto delle frazioni alte di Fosano e Scesana con i rispettivi monti.

Di questi, il primo, cioè l'acquedotto di Villa - Bedretto, sarà da sussidiare con il credito *straordinario* di Fr. 670.000,— di cui al decreto legislativo del 16 febbraio 1946.

Tutte le altre opere dovranno invece venir sussidiate mediante i crediti ordinari di bilancio (opere di miglioramento del suolo).

Per analogia con gli acquedotti sin qui eseguiti, vi proponiamo che il nuovo gruppo di lavori abbia a beneficiare di una percentuale di sussidio del 30 %, fatta eccezione per l'acquedotto consortile di Bonzaglio per il quale, date le difficoltà inerenti al piano di finanziamento (ridotto comprensorio e debole situazione finanziaria dei pochi consorziati) vi proponiamo lo stanziamento di un sussidio del 35 %.

Le trattative con l'Autorità federale sono state svolte regolarmente ottenendo l'assicurazione che *tutti i progetti* saranno ammessi al beneficio di un sussidio federale a norma del decreto dell'alto Consiglio federale del 17 luglio 1946 : dato il decorso della linea di demarcazione della zona di montagna nelle rispettive giurisdizioni, il preventivo sussidiabile per gli acquedotti di Bioggio e di Melide sarà leggermente ridotto in sede federale.

Ecco le caratteristiche dei singoli progetti :

1. BEDRETTO (FRAZIONE DI VILLA)

La frazione di Villa del Comune di Bedretto, abitata da circa 120 abitanti, è priva di un impianto razionale per il servizio dell'acqua potabile. Il Municipio ha perciò fatto allestire un progetto che prevede la captazione della sorgente Sgruscia, sita a quota 1600 s/m. sul versante destro della valle, che ha un gettito medio-massimo di 350 l/min.

Dalla sorgente l'acqua viene condotta con tubi Mannesmann ϕ 100 mm. in una camera di raccolta a due scomparti di decantazione. Qui si dipartono i tubi Mannesmann ϕ 60 mm. che immettono l'acqua nel serbatoio della capienza di 45 mc. Fra la camera di raccolta ed il serbatoio è inserita una camera di rottura delle pressioni.

Dal serbatoio si diparte una condotta di 80 mm. che è ridotta a 50 mm. alla biforcazione formante anello nella frazione di Villa. E' pure prevista una diramazione in ferro galvanizzato di 19 mm. per Vallate.

Sono previsti un riduttore di pressione regolabile e 4 idranti per la lotta contro gli incendi. Il progetto contempla altresì 5 fontane abbeveratoi in beola e 3 abbeveratoi in calcestruzzo armato.

L'appalto scaduto il 9 maggio 1953 ha dimostrato che il preventivo è giustamente calcolato. Esso ammonta a Fr. 88.600,—.

2. BIOGGIO (FRAZIONI SUPERIORI)

Le frazioni superiori di Bioggio denominate Pianazzo - Cuccarello e Zotta, sono finora sprovviste di un impianto d'acqua potabile. Il progetto è suddiviso in due parti : quelle di montagna (Gaggio e Pianazzo) e quella del piano (Cuccarello e Zotta). Le opere della prima (Fr. 47.000,—) che comprendono pure la presa e il serbatoio di accumulazione beneficieranno del sussidio federale.

La captazione della sorgente, situata a quota 520 s/m. è già stata eseguita previa autorizzazione federale, per accertarsi in modo definitivo della sua portata effettiva. Si prevede un serbatoio in C.A. della capacità di 45 mc. La rete di distribuzione è molto vasta : sono in totale ml. 2859 ripartiti in diametri di 80 - 70 - 60 - 50 - 40 mm.

E' prevista l'installazione di 8 fontane-abbeveratoio e di 4 idranti.

Sulla scorta dei risultati del concorso e delle delibere il preventivo aggiornato, allegato al progetto, ammonta a Fr. 80.000,— dei quali, come già detto, solo Fr. 47.000,— sono sussidiabili in sede federale.

Il Comune di Bioggio, che ha in questo ultimo lustro portato a termine importanti opere (sussidiamento di casette popolari « Nuova Bioggio », servizi igienici, fognatura e servizi pubblici) intende integrarle con l'acquedotto della parte alta: per il suo funzionamento è previsto, oltre alle tasse di utenza, un contributo suppletorio in base ai valori di stima ufficiale degli stabili e terreni attraversati o comunque serviti dalla rete di distribuzione ed il rimanente a carico del Comune.

L'Autorità federale, data la forte magra registrata in questi ultimi mesi, ha su nostra richiesta autorizzato l'inizio di alcuni lavori approvando il progetto di dettaglio e il preventivo di spesa aggiornato.

Dati economici interessanti il comprensorio:

frazioni:	4
piccoli agglomerati:	5
abitanti nel 1950:	131
bestiame:	70
sostanza immobiliare:	Fr. 3.300.000,—
moltiplicatore:	85 %
debito pubblico	231.700,—

3. BRIONE VERZASCA (PIEI)

Gli abitanti della frazione di Piei, Comune di Brione Verzasca, si sono costituiti in consorzio per la costruzione di un acquedotto che prevede la captazione di una vena sorgentifera a Piei a 950 m. s/m. che dà un quantitativo medio normale di 50 l/min. E' previsto un serbatoio di mc. 18.

Le condotte principali sono in tubi di acciaio Mannesmann; quelle a pelo libero 40 mm. e quelle sotto pressione \varnothing 60 mm. formante anello nella frazione. Le fontane-abbeveratoio sono in numero di 4 e gli idranti in numero di 2.

Il costo complessivo dell'opera è di Fr. 40.000,—, cifra che si è dimostrata sufficiente a seguito del concorso d'appalto scaduto il 20 maggio 1953.

4. FESCOGGIA

Nel Comune di Fescoggia l'economia agricola e pastorizia rimane ancora oggi l'unica fonte di reddito degli abitanti che sono in numero di 83 con una diminuzione progressiva, dal 1850, di 94 unità. La mancanza dell'acqua potabile ha accentuato l'esodo della popolazione. Il Municipio è pertanto giunto alla determinazione di costruire un nuovo acquedotto.

Fino ad oggi a Fescoggia si utilizza una sorgente di proprietà patriziale captata nel 1913 per l'alimentazione di 2 fontane abbeveratoi fuori dell'abitato. Con questo impianto alla fine dello scorso mese di marzo, si disponeva in paese di un gettito di 4-5 l/min. pari a circa mc. 50 al giorno! L'assemblea comunale decideva quindi di riscattare l'impianto attuale e di completarlo secondo necessità.

Il preventivo aggiornato secondo il risultato dell'appalto è stato sottoposto ed approvato dall'Autorità federale. La spesa globale ammonta a Fr. 50.000,—.

Le opere da eseguire sono:

- la captazione di 4 sorgenti a nord dell'abitato a quota 950 circa su terreno di proprietà patriziale;
- l'aggiunta di un nuovo serbatoio della capacità di mc. 21. Con questa nuova vasca l'accumulazione totale sarà di circa mc. 55;

- c) la posa della tubazione d'adduzione delle prese al serbatoio e la sistemazione della rete di distribuzione nell'interno dell'abitato;
- d) le fontane abbeveratoi nella zona pascoliva sopra il paese e l'impianto degli idranti.

Dati economici del Comune :

moltiplicatore :	160 %
sostanza immobiliare :	Fr. 300.000,—
debito pubblico :	Fr. 26.850,—

5. INTRAGNA (SASSALTO)

A Sassalto, località sita fra le frazioni di Corcapolo e Verdasio, del Comune di Intragna, in zona agricola, si contano numerose cascine e stalle, abitate durante tutto l'anno : ma l'economia locale è in sensibile regresso dato che manca ogni e qualsiasi adduzione d'acqua. Per far fronte a questa lacuna il Patriziato si è fatto promotore di un progetto che prevede la costruzione di un piccolo acquedotto agricolo.

La sorgente è sita a quota 780 ed ha un gettito di magra di 11 litri/min. Essa verrà captata e convogliata in una piccola camera di presa. Nelle vicinanze della presa è previsto il serbatoio della capacità di mc. 10.

Dal serbatoio mediante tubi Mannesmann ϕ 40 mm. l'acqua va ad alimentare una fontana a Sassalto, mentre una diramazione scende fino a circa 100 m. a monte della cantonale Intragna-Camedo. Dato il forte dislivello è prevista una camera di rottura della pressione. Sono previste 3 fontane-abbeveratoio in granito.

Il progetto prevede una spesa globale di Fr. 25.000,— ed il preventivo è stato dimostrato come attendibile a seguito d'appalto.

6. MALVAGLIA (DANDRIO)

Le condizioni di approvvigionamento dell'acqua potabile dell'abitato di Dandrio, bellissimo monte di Malvaglia sito a 1212 m. s/m. in fondo all'omonima valle, sono molto infelici, così che un consorzio si è costituito per la costruzione di un acquedotto razionale.

Si prevede la captazione di sorgenti a « Brused » « Bon di Gann » e « Giansnig ». Previa distribuzione d'acqua ai monti, la stessa è condotta al serbatoio della capacità di mc. 50, compreso la riserva per la lotta contro gli incendi.

Le condotte principali sono previste con tubi acciaio Mannesmann, ϕ 70 mm. e quelle di ripartizione con tubi in ferro ss., catramate internamente ed esternamente, dei ϕ 19 - 32 - 38 mm. Sono previsti 2 idranti e 6 fontane-abbeveratoio.

Il costo complessivo dell'opera è preventivato in Fr. 60.000,— importo che si dimostra attendibile e sufficiente a seguito dell'appalto scaduto il 22 maggio 1953.

7. MELIDE - CARONA E CARABBIA

I Comuni di Melide - Carona - Carabbia si sono riuniti in azienda intercomunale per la costruzione dell'acquedotto. Le convenzioni circa la costituzione dell'azienda, l'esercizio, la manutenzione e la pubblica utilità dell'opera sono state approvate dal Consiglio di Stato, il 24 aprile 1953.

Data la scarsità d'acqua sorgentifera nella regione dell'Arbostora (quote da 839 a 915 m. s/m.) per assicurare un servizio regolare e tecnicamente ineccepibile, si deve far capo all'acqua del sottosuolo. Essa sarà prelevata nel cono di deiezione di Melide e precisamente nelle vicinanze della casa comunale.

I lavori di sondaggio e la costruzione del pozzo filtrante sono stati eseguiti

su indicazioni del geologo Dr. Hug dal Comune di Melide, per ottenere gli elementi di fatto necessari allo studio del progetto di dettaglio che è stato esaminato in luogo con l'Autorità federale; quest'ultima accettandolo ha autorizzato la pubblicazione dell'appalto per aggiornare il preventivo, data la particolarità dell'importante e delicata opera da eseguire.

Essi sono enumerati nelle dettagliate relazioni tecniche allegate e comprendono :

- a) il pozzo filtrante;
- b) la stazione di pompatura;
- c) il macchinario e l'apparecchiatura idraulica, elettromeccanica e di comando;
- d) la tubazione ad alta pressione per l'allacciamento dell'edificio pompe al serbatoio dei Comuni di Carona e Carabbia;
- e) il serbatoio stesso in cemento armato a forma cilindrica della capacità di mc. 250;
- f) la rete di alimentazione per i Comuni di Carona e Carabbia e gli adattamenti alle esistenti antiche tubazioni;
- g) la tubazione d'allacciamento alla condotta esistente nel Comune di Melide.

Le opere da capomastro e da idraulico messe a pubblico appalto sono state suddivise in 5 lotti mentre che per le apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche, comando e speciali si fa capo alle offerte delle ditte specializzate.

Il preventivo di spesa aggiornato somma a Fr. 345.000,—. Ai fini del sussidiamento federale lo stesso sarà ridotto a Fr. 330.000,— dato che il territorio comunale di Melide è escluso dalla zona di montagna stabilita dal catasto della produzione agricola.

Dati economici-finanziari

Comune di Melide :

debito comunale	Fr. 385.700,—
sostanza immobiliare	Fr. 7.066.000,—
moltiplicatore	60 % (tasso 1950 : 4 ‰)

Comune di Carona :

debito comunale	Fr. 54.500,—
sostanza immobiliare	Fr. 1.516.000,—
moltiplicatore	130 % (tasso 1950 : 7,5 ‰)

Comune di Carabbia :

debito comunale	Fr. 8.600,—
sostanza immobiliare	Fr. 1.159.500,—
	(Tasso 1950 : 7,50 ‰)

8. MIGLIEGLIA

Miglieglia, situato nell'alto Malcantone a quota 751 m. s/m. deve affrontare con ridotte possibilità finanziarie la sistemazione dell'impianto dell'acqua potabile. Le sorgenti dell'acquedotto ora in funzione, captate circa 70 anni fa, danno attualmente un gettito sufficiente per il solo servizio delle fontane pubbliche.

Il progetto di nuovo impianto comprende invece :

- a) la captazione di 2 sorgenti nella località Bosconi a quota 908 s/m. con un gettito di magra di 90 l/min. ciò che è garanzia per un servizio normale;
- b) la costruzione di un bacino di accumulazione di mc. 45 a quota 791 s/m. dato che l'attuale a quota 746 s/m. è inadeguato al servizio per la parte alta del Comune e verrà quindi destinato all'accumulazione della riserva d'acqua per il caso di incendio;

- c) la posa della tubazione dalle sorgenti al serbatoio e l'allacciamento con l'attuale rete a quota 747 s/m.;
 - d) la posa delle tubazioni di distribuzione nell'interno dell'abitato, per ottenere una condotta anulare; la tubazione attuale attraversa infatti soltanto la zona centrale dell'abitato per arrestarsi alla fontana pubblica a monte della strada cantonale Breno - Novaggio;
 - e) l'installazione di alcune fontane-abbeveratoio lungo il tracciato alto della condotta e la posa di 2 nuovi idranti.
- Il preventivo di spesa controllato ammonta a Fr. 45.000,—. E' già stata chiesta l'autorizzazione federale per l'apertura dell'appalto.

Dati economici finanziari del Comune :

abitanti (censimento 1950)	No. 227
debito pubblico	Fr. 100.000,—
sostanza immobile	Fr. 344.000,—
tasso 1950	10 ‰

9. SESSA (BONZAGLIO)

Il Comune di Sessa è composto del capoluogo e di 5 frazioni nelle quali il servizio acqua potabile viene risolto in forma indipendente. Dopo aver condotto a termine l'acquedotto consortile della frazione di Costa, su richiesta dei cittadini di Bonzaglio, il Municipio si fece promotore delle pratiche per l'attuazione dell'acquedotto in quest'ultima frazione.

Un consorzio bonale era stato istituito, con atto notarile, già nel lontano 1902, anno in cui si effettuarono modesti lavori per il servizio della frazione con 3 fontane-abbeveratoio.

L'attuale progetto prevede invece la sistemazione generale e completa dell'impianto e comprende :

- a) la sistemazione della camera di presa (la sorgente dà un gettito minimo di litri/min. 60 e medio normale di l/min. 100);
- b) la costruzione di un bacino d'accumulazione in cemento armato a forma cilindrica, della capacità di mc. 40 a quota 430 s/m. nella località Vigna;
- c) la posa delle condotte di adduzione e distribuzione in tubi Mannesmann del diametro 80 - 70 - 50 (circa ml. 600);
- d) la sistemazione delle fontane-abbeveratoio;
- e) la posa di tre idranti nell'interno dell'abitato.

Il preventivo di spesa è stato stabilito in Fr. 28.500,—.

Il nuovo consorzio istituito recentemente, a norma di legge, è composto di soli 16 utenti; nel piano di finanziamento è bensì stato incluso il Comune di Sessa quale contribuente, ma il valore di stima ufficiale dei beni immobili situati nel comprensorio è ridottissimo (Fr. 76.765,—) per cui l'imposizione globale a carico dei consorziati ammonta, oltre alle tasse di utenza, a più di Fr. 1.000,— annui per 11 annualità (con un massimo di Fr. 190,95/anno).

Data la speciale situazione economica finanziaria del consorzio, ci vediamo costretti, come già detto esordendo, a proporre un sussidio cantonale del 35 % e meglio come indicato nel relativo progetto di decreto legislativo.

10. VIRA GAMBAROGNO (FOSANO - SCESANA)

Il Comune di Vira Gambarogno, allo scopo di dotare d'acqua potabile la zona che si estende attorno alle frazioni di Fosano - Scesana, ha presentato un progetto di acquedotto che così si può riassumere :

- la captazione della sorgente avviene a quota 820, al km. 6.850 della strada Vira-Indemini, mediante cunicolo di presa e camera di raccolta. Più a valle vengono captate due altre sorgenti;

- dalle prese l'acqua viene convogliata, a mezzo di tubazioni in acciaio Mannesmann del ϕ 40 mm. al serbatoio di accumulazione della capienza di mc. 50 (sulle tratte sono previste 3 camere di rottura della pressione). Il serbatoio è munito di camera di manovra con vaschetta di misurazione, con possibilità di immissione diretta dell'acqua nella rete di distribuzione, ciò che consente la pulizia periodica del serbatoio o eventuali riparazioni, senza interruzione del servizio;
 - dal serbatoio si diparte la rete di distribuzione principale pure in tubi di acciaio Mannesmann del ϕ 60 e 50 mm. formanti anello in Fosano - Scesana ed estendenti fino a Ravenna-Cresciana; completano la distribuzione alcune diramazioni secondarie in tubi di ferro galvanizzati ϕ 19 mm.;
 - sono previsti : 4 nuovi abbeveratoi in granito ed il riassetto della vecchia fontana a Scesana, così come la riattazione di 3 vecchi abbeveratoi e del lavatoio a Fosano;
 - per la lotta contro gli incendi verranno posati 12 idranti.
- Il preventivo aggiornato in base alle risultanze dell'appalto ammonta a Fr. 95.000,—.

Così esposto il problema nei suoi aspetti generali ed illustrati i singoli progetti, Vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione ai dieci annessi disegni legislativi.

Vogliate gradire onorevoli Signori Presidente e Consiglieri l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Celio

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto agricolo di Villa - Bedretto

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 giugno 1953 n. 429 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto di costruzione dell'acquedotto agricolo di Villa (Bedretto) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura del Comune di Bedretto, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 88.600,— al massimo Fr. 26.580,— da prelevare dal credito straordinario di Fr. 670.000,— a favore della costruzione di acquedotti agricoli, accordato con decreto legislativo 18 febbraio 1946.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto), previa approvazione del capitolato e ratifica della delibera.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'U.C. eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa del Municipio l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto comunale agricolo di Bioggio (frazioni superiori)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 giugno 1953 n. 429 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo comunale di Bioggio (frazioni superiori) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Bioggio è stanziato un sussidio del 30 % netto, sulla spesa prevista in franchi 80.000,— al massimo Fr. 24.000,—. Questo importo sarà portato in aumento alla voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio preventivo 1953 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifiche delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Municipio dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e il Municipio è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto agricolo di Piei (Brione Verzasca)

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 giugno 1953 n. 429 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo di Piei (Brione Verzasca) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura del Consorzio acquedotto agricolo di Piei, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista di Fr. 40.000,— al massimo Fr. 12.000,— Questo importo sarà prelevato dalla voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione del capitolato e ratifica della delibera.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Consorzio, dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'utenza e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Consorzio è tenuto a provvedere alla sua costante e buona manutenzione. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, e per esso l'UBC eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa della delegazione del Consorzio l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidamento dell'acquedotto
comunale agricolo di Fescoggia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 giugno 1953 n. 429 del Consiglio di Stato

decreta:

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale agricolo di Fescoggia è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Fescoggia è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in franchi 50.000,— al massimo Fr. 15.000,—.

Quest'importo sarà portato in aumento alla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Municipio dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Municipio è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione.

Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto agricolo
di Sassalto (Intragna)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 23 giugno 1953 n. 429 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo in Sassalto (Intragna) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Patriziato di Intragna è stanziato un sussidio del 30 % netto, sulla spesa prevista in Fr. 25.000,— al massimo Fr. 7.500,—. Questo importo sarà prelevato dalla voce « miglioramento del suolo e opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e catasto, previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifiche delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidiamento sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, a opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Patriziato dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e il Patriziato è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'UBC eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione patriziale l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto agricolo di Dandrio (Malvaglia)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 giugno 1953 n. 429 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo di Dandrio (Malvaglia) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura del Consorzio acquedotto agricolo di Dandrio è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista di Fr. 60.000,— al massimo Fr. 18.000,—. Questo importo sarà portato in aumento alla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo 1953 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguita sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione del capitolato e ratifica della delibera.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Consorzio dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'utenza e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Consorzio è tenuto a provvedere alla sua costante e buona manutenzione. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'UBC eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa della delegazione del Consorzio l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto
intercomunale di Melide - Carona - Carabbia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 23 giugno 1953 n. 429 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il decreto per la costruzione dell'acquedotto intercomunale di Melide - Carona - Carabbia è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto dell'azienda intercomunale per l'acquedotto dei tre Comuni di Melide - Carona e Carabbia è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 345.000,— al massimo Fr. 103.500,—

Quest'importo sarà portato in aumento alla voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio preventivo 1953 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifiche delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — L'azienda ed i Comuni dovranno allestire i regolamenti che disciplinano il finanziamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione, unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e l'azienda è tenuta a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'UBC. eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dei Municipi interessati l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto
comunale agricolo di Miglieglia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 23 giugno 1953 n. 429 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale agricolo di Miglieglia è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Miglieglia, è stanziato un sussidio del 30 % netto, sulla spesa prevista in Fr. 45.000,— al massimo Fr. 13.500,—. Questo importo sarà prelevato dalla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifiche delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Municipio dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Municipio è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche e catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto agricolo
di Bonzaglio (Sessa)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 23 giugno 1953 n. 429 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto agricolo di Bonzaglio è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura del Consorzio acquedotto agricolo di Bonzaglio è stanziato un sussidio del 35 % netto sulla spesa prevista in Fr. 28.500,— al massimo Fr. 9.975,—. Questo importo sarà prelevato dalla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione del capitolato e ratifica della delibera.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Consorzio dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'utenza e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Consorzio è tenuto a provvedere alla sua costante e buona manutenzione. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'UBC. eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa della delegazione del Consorzio l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione ed il sussidiamento dell'acquedotto agricolo di Fosano - Scesana (Vira Gamb.)

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 giugno 1953 n. 429 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — Il progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale agricolo di Fosano - Scesana (Vira Gamb.) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto del Comune di Vira Gamb., è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 95.000,— al massimo Fr. 28.500,—. Questo importo sarà portato in aumento alla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo 1953 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifiche delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Municipio dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e il Municipio è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (e per esso l'Ufficio delle bonifiche e del catasto) eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione comunale, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.